

COMUNE DI
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
INTERNI
T.A.R.S.U.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11
del 6/6/2002

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7
del 24/4/2010

REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	-	Oggetto del regolamento	pag.2
Art. 2	-	Ambito di applicazione della tassa	pag.2
Art. 3	-	Soggetti passivi del tributo	pag.2
Art. 4	-	Presupposti del tributo	pag.2
Art. 5	-	Norme per la determinazione della superficie	pag.3
Art. 6	-	Tariffe per particolari condizioni d'uso	pag.3

TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 7	-	Esenzioni	pag.4
Art. 8	-	Agevolazioni	pag.4

TITOLO III DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 9	-	Termini per la modifica	pag.5
Art. 10	-	Superficie tassabile	pag.5
Art. 11	-	Classificazioni di locali ed aree	pag.5
Art. 12	-	Disciplina tassa rifiuti giornaliera	pag.6

TITOLO IV ACCERTAMENTO DELLA TASSA

Art. 13	-	Denunce di occupazione o detenzione	pag.6
Art. 14	-	Termini per le denunce	pag.6
Art. 15	-	Denunce di cessazione	pag.7

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16	-	Soprattassa e sanzioni pecuniarie	pag.7
---------	---	-----------------------------------	-------

TITOLO 1-DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli articoli 58 e seguenti del D.Leg.vo 15.11.1993 n.507 e disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 2- Ambito di applicazione della tassa

1. La tassa è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale.
2. In ogni caso gli insediamenti ubicati, rispetto al punto più vicino di raccolta, ad una distanza superiore a mt. 300 sono soggetti a tassazione nella misura del 30% della tariffa prevista per il tipo di insediamento.

Art. 3- Soggetti passivi del tributo

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi oppure detenga, anche senza uno specifico titolo, locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, anche se non usufruisca del servizio.
2. Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica di famiglia, rimanendo, però, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare e tutti gli occupanti a titolo di convivenza o coabitazione, purché maggiorenni.
3. Per gli alloggi affittati ammobiliati la tassa è accertata nei confronti del proprietario, salvo il caso in cui il proprietario dia idonea dimostrazione, con contratto regolarmente registrato, di aver locato l'appartamento per un periodo non inferiore all'anno.
4. In tal caso, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria diventa il locatario.

Art. 4- Presupposti del tributo

1. Agli effetti dell'applicazione della presente tassa si considerano tassabili nei limiti e con le esclusioni previste dall'art 62 del D.L.gvo. n. 507/93:
 - a) Tutte le superfici coperte, anche di natura pertinenziale o accessoria (cantine, solai, garages) comprese tettoie e simili, stabilmente infisse al suolo a qualunque uso adibite;
 - b) Le aree scoperte, accessorie e pertinenziali, di locali ed aree sottoposti a tassazione, non sono tassabili, mentre sono tassate per intero le aree scoperte operative;

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.lgs. n. 507/93;
3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
4. Sono equiparati ad ogni effetto agli alloggi, ai fini di cui sopra, le unità immobiliari destinate ad uffici o studi professionali.

Art. 5- Norme per la determinazione della superficie

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte soggette a calpestio.
2. Relativamente ai locali ad uso abitativo, ai fini della misurazione delle superfici sono da includere la superficie dei solai, sottotetti e locali seminterrati aventi un'altezza di almeno mt. 1.70.
3. I fabbricati sottoposti a vincolo di tutela storico-artistica ai sensi del dettato del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 sono soggetti a piena tassazione per una superficie massima di mq. 400. La eventuale superficie che eccede viene computata al 40%. La riduzione viene applicata su istanza documentata del contribuente che dimostri la sussistenza del vincolo di tutela sull'immobile in oggetto.

Art. 6- Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) Del 30% per abitazioni con unico occupante;
 - b) Del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e a condizione che l'utente dichiari di non voler cedere l'abitazione in locazione o comodato;
 - c) Del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) Del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia dimora all'estero per più di 6 mesi all'anno;
 - e) Del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;
 - f) Del 20% nei confronti dei nuclei familiari residenti all'interno dei quali sia presente soggetto convivente con grado di handicap pari o superiore al 75%, previa presentazione di istanza, corredata da idonea documentazione. E' fatto obbligo, per le annualità successive, di segnalare il venire meno della condizione.
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia con effetto dall'anno successivo e cumulativamente non potranno, in ogni caso, superare il 70% del tributo.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero

del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

TITOLO II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 7- Esenzioni

1. L'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è concessa:
 - a) agli edifici aperti al pubblico culto ed alla catechesi;
 - b) agli uffici ed altri stabilimenti del Comune;
 - c) alle abitazioni occupate da famiglie con reddito proveniente esclusivamente da pensione minima sociale. A tal fine non si considera reddito quello derivante dall'eventuale proprietà dell'abitazione;
 - d) ai locali ed aree adibite a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento (esempio: scuole pubbliche, centri sociali comunali, ecc.);
 - e) ai locali ed aree adibiti ad asili nido e scuole materne, sia pubblici che privati;
 - f) alle unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - g) ai fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - h) i locali non adibiti ad uso alcuno, privi di arredamento e che restino chiusi per l'intero anno solare;
 - i) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva per la parte di esse il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di norma, ai soli praticanti.

Art. 8 – Agevolazioni

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
3. Si procede a riduzione del 20% della tariffa unitaria relativa all'occupazione o detenzione dei locali nel caso in cui gli utenti attuino il compostaggio casalingo dei rifiuti organici di origine domestica.
4. L'agevolazione di cui al comma 3 del presente articolo non è cumulabile con le riduzioni di cui all'art.6, comma 1 lettere b), c), d), e).

5. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza. Nell'istanza l'utente deve espressamente dichiarare di consentire che il responsabile del servizio proceda agli accertamenti ritenuti necessari per verificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, che sussistano le condizioni che consentono la riduzione della tariffa. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

TITOLO III-DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 9 - Termini per la modifica

1. Entro il 31 Dicembre di ciascun anno e fatte comunque salve le ulteriori proroghe eventualmente previste dalla normativa dello Stato, viene adeguata la tariffa relativa alla tassa per il nuovo esercizio, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il funzionamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Qualora il provvedimento tariffario non venga adottato nel termine anzidetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

Art. 10 - Superficie tassabile

1. La tariffa dovrà essere fissata in ragione di metro quadrato di superficie.
2. La superficie denunciata o accertata ai fini della tassa viene complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore ovvero inferiore a mezzo metro.

Art. 11 - Classificazioni di locali ed aree

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, le superfici dei locali e delle aree sono classificate, in relazione all'uso cui le stesse vengono destinate, nelle sei categorie seguenti:

CATEGORIA

- a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche private, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;
- b1) superfici espositive senza vendita e complessi commerciali all'ingrosso;
- b2) superfici di vendita per: auto, moto, mobili, elettrodomestici;
- b3) circoli ricreativi parrocchiali, sindacali, sportivi;
- c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
- d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;

- e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale, di quelle di lavorazione artigianale eccetto quelle ad uso barbieri e parrucchieri e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
 - f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.
2. Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale, organo competente ai sensi del combinato disposto degli art. 42, comma 2, lett. f) e 48, comma 2 del D.Lvo 267/2000, nel rispetto del dettato del D. L.vo 507/93 e successive modificazioni. La Giunta perviene alla quantificazione delle tariffe annuali, previa applicazione alle categorie di cui al comma 1 di ponderati coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art. 12 - Disciplina tassa rifiuti giornaliera

1. Sono tenuti al pagamento della tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D.L.vo 15.11.1993 n.507 compresi i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 lett. c) della legge 28.3.1991 n. 112 esercenti nel territorio comunale, purché l'occupazione venga utilizzata per un periodo inferiore a 183 giorni di anno solare anche se non ricorrenti.
2. Per le occupazioni regolate dal presente articolo ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 77 del D.L.vo 15.11.1993 n.507 e fermi restando i criteri ivi previsti per la individuazione della categoria di appartenenza, la tariffa è maggiorata del 50%.
3. Per l'individuazione della superficie si fa riferimento a quella risultante dallo specifico atto di autorizzazione all'occupazione della superficie e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.
4. Sono previste le seguenti esenzioni:
 - a) per le occupazioni occasionali dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento per la Tassa occupazione spazi;
 - b) per le occupazioni per motivi sindacali, politici, umanitari, sociali.

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELLA TASSA

Art. 13 - Denunce di occupazione o detenzione

1. Le denunce di occupazione o detenzione di locali ed aree, redatte sugli appositi moduli predisposti dal Comune, devono essere presentate dal contribuente al Settore Tributi nei termini di cui agli articoli seguenti.
2. La denuncia è obbligatoria anche per coloro che godono dell'esenzione dal tributo a qualsiasi titolo; in tal caso l'interessato, nella predetta dichiarazione dovrà farne apposita annotazione.

Art. 14 - Termini per le denunce

1. Chiunque per qualsiasi motivo inizia ad occupare o condurre locali od aree situati sul territorio comunale deve presentare regolare denuncia entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'uso o della conduzione degli stessi.
2. La tassa decorrerà dal 1° giorno del bimestre solar e immediatamente successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali.

Art. 15 - Denunce di cessazione

1. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree deve essere denunciata al Settore Tributi che ne rilascia ricevuta, e da diritto allo sgravio, all'abbuono o al rimborso solo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART.16 - Soprattassa e sanzioni pecuniarie.

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano le sanzioni ivi indicate.
